

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2720 del 30/05/2022
Oggetto	ENI REWIND SPA con sede legale in comune di San Donato Milanese (MI) ed impianto in comune di Ferrara (FE). Autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e smi per un impianto di sperimentazione e ricerca per recupero di rifiuti pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2875 del 30/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta MAGGIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 12759/2022

Oggetto: art. 211 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Società **ENI REWIND SPA** con sede legale in comune di San Donato Milanese (MI) ed impianto in comune di Ferrara (FE). Autorizzazione per impianto di sperimentazione e ricerca per recupero di rifiuti pericolosi

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 15/03/2022, assunta al PG/2022/43476, presentata dalla società **ENI REWIND SPA**, con sede legale in comune di San Donato Milanese (MI), Piazza M. Boldrini n. 1, ed impianto in comune di Ferrara (FE), p.le G. Donegani n. 12, CF 09702540155, nella persona del Legale Rappresentante Romano Giuliano, per il rilascio dell'autorizzazione per un impianto di sperimentazione e ricerca ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il trattamento di rifiuti pericolosi;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2022/46377 del 21/03/2022;

Preso atto che:

- la società intende realizzare un progetto di ricerca e sperimentazione per la gestione di rifiuti nell'ambito del Progetto Europeo MYSOIL – LIFE20 ENVES000416, co-finanziato dall'Unione Europea;
- lo scopo del progetto riguarda lo sviluppo di una tecnica di trattamento biologico dei suoli contaminati da idrocarburi, in grado di ottenere i risultati conseguibili con trattamenti tradizionali di tipo chimico-fisico, ma mantenendo i vantaggi tipici della *bioremediation* (ridotti consumi di energia, bassa complessità impiantistica);

- la tecnologia che si intende sperimentare è quella della *mycoremediation*, ossia utilizzo di microrganismi e funghi, per la decontaminazione biologica di suoli contaminati; la *mycoremediation* verrà sperimentata nella configurazione di biopila (“micopila”), alla scala di mesocosmo;
- l'impianto sarà installato in un'area di proprietà della società stessa, all'interno dell'area del Polo Chimico di Ferrara;
- i rifiuti trattati saranno costituiti dal EER 170504* (*terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*), per operazione D8;
- come previsto dall'art. 211, l'attività di sperimentazione non genera utile economico e l'impianto sarà dimensionato per trattare il quantitativo di rifiuti (terreni contaminati) previsto per la sperimentazione (pari a 11 tonnellate); sarà pertanto attivo per un unico ciclo di trattamento sperimentale di durata di circa 6 mesi;

Preso altresì atto della dichiarazione della società, presentata con la documentazione inerente l'istanza, che l'attività non risulta soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 14 aprile 2022, svoltasi in modalità a distanza, trasmesso alla società e agli Enti interessati con PG/2022/63011 del 14/04/2022, che ha approvato il rilascio dell'autorizzazione previa presentazione di una planimetria aggiornata con indicazione anche del punto di emissione generata dal sistema di abbattimento a carboni attivi, della viabilità, dell'accesso all'area dell'impianto, e delle eventuali zone di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società, assunte al PG/2022/85508 del 23/05/2022, relative a quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi;

Preso atto che nella nota di cui sopra la ditta comunica quanto segue:

- verrà effettuato il monitoraggio dell'emissione in atmosfera, in corrispondenza del camino in uscita dal filtro a carboni attivi con cadenza mensile, in concomitanza con le attività di monitoraggio e manutenzione previste per l'impianto (rif. tabella 5 della “*relazione tecnico descrittiva*”);

- il deposito temporaneo, qualora si rendesse necessario, verrà effettuato all'interno dell'area pavimentata, ove sarà collocato l'impianto, in corrispondenza dell'area già prevista per la preparazione iniziale del terreno, previa posa di un telo in HDPE;
- per tutti i rifiuti solidi, costituiti dai terreni sottoposti al test sperimentale, è previsto il confezionamento in big bags, raggruppati per categorie omogenee, opportunamente chiusi ed etichettati con indicazione del relativo codice EER. I big bags saranno coperti da un ulteriore telo in HDPE a protezione degli eventi atmosferici;
- l'area di deposito temporaneo sarà segnalata da apposita cartellonistica ed accessibile al solo personale autorizzato;

Dato atto che la società, con nota inviata via mail in data 19/05/2022 , ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo n. 01210554983127 del 19/05/2022 unitamente al presente atto, ed unicamente a tale scopo;

Effettuate le dovute verifiche tramite portale della Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori

Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 130/2021 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 2291/2021 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- che con DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti*, d.ssa Rosalba Martino;

A U T O R I Z Z A

la società **ENI REWIND SPA**, con sede legale in comune di San Donato Milanese (MI) ed impianto in comune di Ferrara, p.le G. Donegani n. 11, CF 09702540155, nella persona del Legale Rappresentante protempore, all'operazione di smaltimento D8 di rifiuti pericolosi

1. ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nelle aree individuate nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**, ed alle seguenti prescrizioni:

- 1.1 Potranno essere sottoposti alle operazioni di smaltimento **D8** esclusivamente i seguenti rifiuti:
EER 170504 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*
- 1.2 il quantitativo massimo di rifiuti da trattare presso l'impianto di cui al punto 1.1 precedente non dovrà superare le **11 tonnellate**;
- 1.3 almeno **48 ore prima dell'inizio dell'attività** di sperimentazione la ditta deve darne comunicazione tramite pec ad Arpae e al Comune di Ferrara;
- 1.4 la società dovrà comunicare la data di fine attività;
- 1.5 la società dovrà comunicare ad Arpae e Comune di Ferrara l'avvenuto smaltimento dei terreni oggetto di sperimentazione, allegando copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);
- 1.6 La società autorizzata con il presente atto deve tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 1.7 i rifiuti prodotti dall'attività autorizzata con il presente atto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 185 bis del DLgs 152/2006 e smi;

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 2.1 L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A"**, con le coordinate UTM fuso 32 (705226, 5239; 4971504, 8340);
- 2.2 L' emissione autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

Emissione generata dal sistema a carboni attivi	valore limite
COV (espressi come C – organico totale)	300 mg/Nm ³
Benzene	5 mg/Nm ³
Etilbenzene + Stirene (sommatoria)	150 mg/Nm ³
Toluene + Xileni (sommatoria)	300 mg/Nm ³
sistema di abbattimento	filtro a carboni attivi

- 2.3 la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;
- 2.4 entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissione deve essere **messa a regime**;
- 2.5 dalla data di messa a regime della emissioni **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;
- 2.6 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 2.7 La Società è tenuta ad effettuare almeno un autocontrollo nel periodo di sperimentazione (di circa 6 mesi). Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:
- metodi adottati dall'U.N.I.CHIM;
 - metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli
 - riviste scientifiche;
 - in particolare per la determinazione del parametro materiale particolare
 - devono essere utilizzati metodi UNI EN 13824 oppure UNI 10263;
- 2.8 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B";

- 2.9 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza;
- 2.10 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 2.11 Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento;
- 2.12 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 2.13 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

3. Altre condizioni

- 3.1 La Società dovrà adottare tutti i mezzi necessari ad evitare pericoli e inconvenienti igienico

sanitari per l'ambiente e per gli addetti;

- 3.2 Da parte della società dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di prevenzioni dei rumori, di incidenti e di sicurezza sul posto di lavoro;
- 3.3 Dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/2006, la presente autorizzazione avrà validità 2 anni dal rilascio del presente atto, salvo eventuale proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto la Società deve prestare idonee garanzie finanziarie a favore di Arpae, che dovrà accettarle, per un importo di **euro 100.000,00 (centomila/00)**, ammontare minimo della garanzia finanziaria per lo smaltimento D8 di rifiuti pericolosi, da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Ente garantito la Garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Ditta nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso con posta certificata alla società, al Comune di Ferrara, al Comando Provinciale VV.FF. di Ferrara, all'AUSL di Ferrara e ISPRA.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei

modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La Responsabile del Servizio

d.ssa Marina Mengoli

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.